

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Cristina Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Avv. Emilio Girino | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 22 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo rivolto all'intermediario resistente dell'1.12.2009, la società ricorrente richiedeva la cancellazione delle iscrizioni a suo carico in Centrale Rischi, in cui la ricorrente risultava da tempo ancora come "*garante di ipoteca su immobili già ceduti*", denunciando "il grave danno" che la predetta perdurante iscrizione le stava causando. Lamentava in particolare la ricorrente che tra il 2005 ed il 2006, in relazione alla vendita di immobili da parte della stessa ricorrente a propria clientela, essa interveniva quale "*terza datrice di ipoteca*", in relazione a quattordici atti di mutuo stipulati tra i clienti e l'intermediario. Tuttavia, successivamente, gli immobili venivano venduti e la parte acquirente "*manlevava completamente la parte venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo*".

Il reclamo rimaneva privo di riscontro alcuno da parte dell'intermediario.

La ricorrente proponeva, dunque, ricorso in data 11.1.2010 richiamando i fatti dianzi menzionati e tornando a richiedere "*cancellazione dei dati in Centrale Rischi in quanto causa di grave danno*". Al ricorso sono allegati tra l'altro, il reclamo, nonché copia dei rogiti notarili di cessione degli immobili tra la società e gli acquirenti, dai quali emerge la clausola di manleva dianzi menzionata (l'art. 5 di ciascuno dei rogiti stabilisce che "*la parte acquirente... manleva la parte venditrice da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo*", leggasi in relazione all'ipoteca iscritta a favore della banca).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il 19.2.2010, l'intermediario faceva pervenire alla Segreteria Tecnica dell'ABF le proprie controdeduzioni (datate 11.2.2010), con le quali confermava che la ricorrente era intervenuta quale terza datrice di ipoteca in quattordici mutui (originariamente stipulati con un'altra banca), precisando che nove degli stessi erano stati acquisiti dalla banca resistente *"in seguito a cessione [...] formalizzatasi in data 1° luglio 2008"*.

Nelle stesse deduzioni, la resistente, invocando un disguido occorso in capo all'originario stipulante, assicurava di aver provveduto a cancellare le evidenze dalla Centrale dei Rischi in data 29 gennaio 2010.

Con lettera n. 160228/10 dell'1.3.2010 la Segreteria Tecnica ha chiesto alla resistente *"le concrete modalità con le quali ha provveduto a effettuare la cennata modifica, precisando se la stessa ha reso necessario l'invio di un messaggio di rettifica alla Centrale dei Rischi. In caso positivo, [è stato chiesto di far] tenere copia del citato messaggio"*.

Con note pervenute il 12.3.2010 e 24.3.2010 la resistente ha fatto tenere copia dei messaggi inviati alla Centrale Rischi con i quali ha provveduto a cancellare i dati errati a far tempo dal 31.7.2008.

DIRITTO

In via preliminare, questo Collegio ritiene sussistente la propria competenza a decidere l'odierna controversia quantunque l'errore segnaletico abbia avuto luogo prima del 1.1.2007, termine di riferimento retroattivo per la collocazione storica di eventi sottoponibili al giudizio di ABF (cfr. Disp. Banca d'Italia 18.6.09 – Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: in breve "Regolamento ABF" – Sez. I, § 4). Consta infatti che l'errore segnaletico sia proseguito sino al 29 gennaio 2010, il che riconduce la condotta denunciata, quanto meno in termini di reiterazione e continuazione della medesima, entro il termine retroattivo sopraindicato.

Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che l'unica misura oggetto di istanza consista nella richiesta di cancellazione del nominativo della ricorrente dalla Centrale Rischi in relazione all'erronea perdurante iscrizione della stessa quale datrice di ipoteca. Benché la società ricorrente abbia, vuoi nel reclamo vuoi nel ricorso, genericamente asserito che la perdurante e ingiustificata iscrizione costituisca fonte di grave danno per la ricorrente stessa e per quanto siffatto danno (per sua natura riconducibile ad una fattispecie tipica di pregiudizio derivante dal trattamento illecito di dati personali – cfr. combinato disposto artt. 11 e 15 D. Lgs. 196/2003 e 2050 cod. civ. – come tale suscettibile di includere il danno anche non patrimoniale) possa fondatamente ipotizzarsi come implicito alla violazione, nondimeno non consta specifica domanda in tal senso da parte della ricorrente. Non ritiene infatti il Collegio che il *petitum* del ricorso possa implicitamente ritenersi integrato da una domanda risarcitoria: ciò in considerazione, oltre che della materiale non rintracciabilità di tale domanda, anche della circostanza per cui alla generica allegazione della pregiudizievole natura dell'iscrizione, la resistente non ha addotto, neppure in via generica, la sussistenza di una lesione anche non patrimoniale dipendente dalla condotta denunciata. Si aggiunga che la natura professionale della ricorrente suggerisce altresì al Collegio un maggior rigore nell'apprezzamento dei contenuti delle istanze rivolte a questo Giudicante.

Ne consegue che, almeno nell'odierno contesto contenzioso, non può esservi spazio alcuno per ritenersi come proposta una domanda risarcitoria connessa ai fatti oggetto di doglianza.

Nel merito, l'assenza di siffatta domanda volta a ristorare il pregiudizio dipendente dalla ritenuta illecita iscrizione, in uno con la circostanza, documentalmente acclarata (e come



tale confermata dalle comunicazioni pervenute alla Segreteria Tecnica in fase di completamento istruttorio) per la quale l'intermediario ha provveduto nel frattempo alla cancellazione del nominativo della ricorrente, esaurisce la pretesa della stessa ed impone al Collegio di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Ritiene tuttavia il Collegio, nell'ambito dei suoi più ampi poteri di fornire indicazioni volte a favorire le relazioni fra clienti e intermediari (siccome previsti dalla Sez.VI, § 4, primo alinea, ultimo periodo del Reg. ABF), di segnalare la condotta dell'intermediario che, nelle circostanze, appare non improntata ad una corretta osservanza delle norme legislative e regolamentari che ne governano l'attività.

Non si può non rimarcare, infatti, come il mancato spontaneo emendamento dell'erronea iscrizione – la cui inesattezza avrebbe potuto più che agevolmente accertarsi sulla base delle stesse evidenze documentali (rogiti contenenti la clausola di manleva sopraindicata) – si ponga in contrasto con l'obbligo, sancito dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.2.1991 (ivi in particolare Cap. 1, Sez. I, § 5, 4° alinea) e gravante sugli intermediari, di *“rettificare di propria iniziativa le segnalazioni errate o incomplete riferite alla rilevazione corrente e a quelle pregresse”*.

Così come appare poco commendevole e contraria ai più elementari principi di correttezza che debbono governare il rapporto fra intermediari e clientela, la circostanza che siffatto emendamento non abbia avuto luogo a seguito della proposizione del reclamo (il cui mancato riscontro, fra l'altro, potrebbe altresì rilevare sul piano del rispetto degli obblighi organizzativi interni di cui al provvedimento della Banca d'Italia 29.7.09 Sez XI § 3: obbligo di istituzione di procedure atte a fornire risposte sollecite ed esauritive ai clienti reclamanti), bensì solo a seguito della proposizione del ricorso con informativa resa all'uopo solo in sede di controdeduzioni.

Il Collegio invita quindi l'intermediario ad un più rigoroso e tempestivo rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che ne governano l'attività e, più in generale, all'osservanza dei principi di correttezza, buona fede e cooperazione contrattuale cui deve ispirarsi la gestione del rapporto con la clientela.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e al contempo impartisce, come in motivazione, indicazioni all'intermediario volte a migliorare i rapporti con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO